

Nuove comunicazioni in materia di formazione obbligatoria: Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021

Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

L'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d., pubblicato in G.U. del 31/12/2020, n. 323 (S.O. n. 47), c.d. *Proroga Termini 2021* prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

E' opportuno sottolineare che al disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

Pertanto, ai sensi della disposizione citata:

- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020; si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni sul punto;
- l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);